

Istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine

(in virtù degli articoli 43 cpv. 3 OAC¹ e 4 OCCS²)

1. In generale**1.1 Basi giuridiche**

Il modo di procedere per i controlli di polizia stradale nella circolazione stradale è disciplinato nell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). Le competenze rispettive degli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine (in seguito "uffici doganali") si fondano sull'articolo 4 OCCS. Secondo l'articolo 4 capoverso 5 OCCS sono riservati ulteriori accordi stipulati dai Cantoni con gli uffici doganali giusta l'articolo 97 della legge federale sulle dogane del 18 marzo 2005.

1.2. Provvedimenti in caso di infrazioni (art. 4 cpv. 4 OCCS)

Se gli uffici doganali constatano infrazioni oppure se i loro ordini non sono rispettati, essi impediscono la continuazione della corsa e chiedono al posto di polizia cantonale più vicino di intervenire. Se questa non può essere in loco entro un tempo ragionevole, redigono il rapporto di denuncia e lo consegnano, unitamente ai mezzi di prova a disposizione, al comando di polizia per avviare il procedimento penale.

Se il Cantone ha autorizzato gli uffici doganali a svolgere determinati compiti di polizia, gli uffici doganali effettuano la denuncia in base alle competenze concordate.

2. Controllo dei conducenti**2.1 Licenza di condurre, età minima**

Se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 e 43 OAC, si procede come segue:

- all'uscita dalla Svizzera conformemente al numero 1.2,
- all'entrata in Svizzera è negata l'entrata.

In deroga all'articolo 43 capoverso 2 OAC i conducenti di ciclomotori in provenienza dall'estero sono ammessi a circolare in Svizzera se hanno raggiunto l'età di 14 anni, non vi sono ragioni di esclusione, sono titolari di una licenza di condurre per ciclomotori svizzera o straniera e guidano un ciclomotore conforme alle norme svizzere.

¹ Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (RS 741.51)

² Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)

2.2 Abilità alla guida

Se i conducenti risultano chiaramente inabili alla guida, si procede come segue:

- all'uscita dalla Svizzera conformemente al numero 1.2,
- all'entrata in Svizzera sono respinti all'autorità estera che applica le sanzioni.

3. **Controllo dei veicoli**

3.1 Licenze di circolazione e targhe per i veicoli immatricolati all'estero

Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 114 OAC, si procede come segue:

- all'uscita dalla Svizzera conformemente al numero 1.2,
- all'entrata in Svizzera è negata l'entrata.

Al posto della targa, il numero di immatricolazione attribuito secondo il documento d'ammissione alla circolazione può anche essere apposto o dipinto sul veicolo (cfr. allegato 2 della Convenzione di Vienna dell'8.11.1968³).

3.2 Responsabilità civile e assicurazioni

3.2.1 Veicoli a motore immatricolati all'estero (inclusi i ciclomotori) all'entrata

Sono valide le istruzioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) del 17 ottobre 2003 concernenti i controlli dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore stranieri da parte della polizia e la procedura in caso d'infortuni in cui sono implicati veicoli stranieri non assicurati o non identificati.

3.2.2 Veicoli a motore immatricolati all'estero (inclusi i ciclomotori) all'uscita

Nel caso di veicoli a motore non assicurati, i conducenti risp. i detentori devono essere denunciati secondo l'articolo 96 numeri 2 e 3 LCStr⁴.

3.2.3 Velocipedi stranieri all'entrata

Se il velocipede è utilizzato almeno una volta alla settimana per viaggi in Svizzera, il ciclista deve applicarvi l'apposito contrassegno. I ciclisti che si rifiutano di apporre il contrassegno per velocipedi sono segnalati al servizio cantonale competente.

3.3. Targhe di veicoli immatricolati provvisoriamente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein la cui validità è scaduta

3.3.1 All'entrata se è stipulata un'assicurazione di confine

Se il conducente stipula un'assicurazione di confine, è rilasciata un'autorizzazione provvisoria secondo l'articolo 17 capoverso 3 OAV⁵. Il documento indica le generalità del conducente, la marca e il numero

³ RS 0.741.10

⁴ Legge federale del 19.12.1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)

⁵ Ordinanza del 20.11.1959 sull'assicurazione dei veicoli (RS 741.31)

di telaio del veicolo, il numero di polizza dell'assicurazione di confine nonché la data e l'ora del rilascio. Una copia dell'autorizzazione deve essere inviata al più tardi il giorno feriale successivo al servizio di circolazione stradale che ha rilasciato le targhe.

3.3.2 All'entrata se non è stipulata un'assicurazione di confine

Se non è stipulata un'assicurazione di confine, devono essere sequestrate la licenza di condurre e le targhe. Entrambi i documenti, unitamente al verbale di sequestro, devono essere inviati al più tardi il giorno feriale successivo al servizio di circolazione stradale che ha rilasciato le targhe. Il conducente riceve una copia del verbale di sequestro in cui figurano la marca e il numero di telaio del veicolo sul quale erano montate le targhe come anche la loro designazione e il numero esatto di targhe.

Il veicolo può essere rimosso soltanto con targhe collettive oppure se rimorchiato.

3.3.3 All'uscita

I veicoli con targhe scadute o non assicurati devono essere denunciati alla polizia. Gli organi doganali esteri devono essere informati.

3.4 Dimensioni e pesi eccezionali

3.4.1 In generale

Gli uffici doganali esaminano se sono adempiute le prescrizioni legali sulle dimensioni e sul peso dei veicoli oppure se è stato rilasciato un permesso speciale dall'autorità competente. I limiti iscritti nella licenza di circolazione o nel permesso speciale non devono essere superati.

3.4.2 Permesso speciale: condizioni e competenze

I permessi per pesi e dimensioni eccezionali sono rilasciati soltanto per veicoli speciali o per trasporti di merci indivisibili.

L'USTRA rilascia i permessi per le corse d'importazione e le corse di transito transfrontaliero effettuate con veicoli svizzeri o stranieri (art. 79 cpv. 4 ONC⁶). Nel caso di corse d'esportazione effettuate con veicoli svizzeri o stranieri, detta competenza spetta all'autorità cantonale (art. 79 cpv. 1 ONC).

3.4.3 Permesso speciale; domande

La domanda per ottenere un permesso speciale, in particolare se il peso o le dimensioni eccezionali richiedono una scorta della polizia, deve essere inoltrata per mezzo dell'apposito modulo all'USTRA almeno sette giorni feriali prima dell'inizio della corsa.

3.4.4 Permesso speciale; casi urgenti

In via eccezionale, se la situazione non consente di richiedere per tempo un permesso speciale, l'ufficio doganale, previa autorizzazione dell'USTRA, può rilasciare tale documento, utilizzando un modulo

standard. Il modulo in questione permette di autorizzare contemporaneamente più deroghe alle dimensioni e ai pesi standard.

3.4.5 Entrata senza permesso speciale

Se i veicoli hanno un peso o dimensioni eccezionali e non dispongono del necessario permesso, la loro entrata sarà ammessa soltanto se la parte di merce eccedente le dimensioni o il peso autorizzati è scaricata sul posto e sotto vigilanza dell'ufficio doganale.

Se non è possibile raggiungere le dimensioni o il peso prescritti, il veicolo deve essere respinto. Nel caso ciò fosse escluso, l'ufficio doganale può tollerare l'entrata, ma deve avvertire la polizia che in seguito adotta i provvedimenti del caso.

3.4.6 Uscita senza permesso speciale

Se constatano infrazioni al momento dell'uscita dalla Svizzera, gli uffici doganali devono denunciare il colpevole o i colpevoli.

3.5 Divieto di circolare la domenica e la notte

3.5.1. Entrata senza permesso speciale

Se nel periodo di tempo del divieto di circolare la domenica e la notte (cfr. art. 91 cpv. 1 e 2 ONC), veicoli sprovvisti del necessario permesso speciale (cfr. art. 91 cpv. 3 e 4 ONC) giungono a un valico doganale (cfr. art. 92 ONC), devono essere trattenuti fino allo scadere della durata del divieto di circolare.

3.5.2 Uscita senza permesso speciale

I conducenti senza permesso speciale che si trovano in uscita devono essere denunciati. Nel caso in cui gli organi doganali del Paese limitrofo confermino che sul loro territorio il veicolo in questione non sottostà al divieto di circolare la domenica e la notte, a denuncia avvenuta il conducente è autorizzato a proseguire la corsa.

3.6 Veicoli con difetti manifesti

Se constatano che un veicolo presenta difetti manifesti gli uffici doganali devono avvertire la polizia. Quest'ultima controlla l'eliminazione dei difetti e, se necessario, accompagna il veicolo all'autorimessa più vicina (cfr. art. 4 cpv. 4 e 29 cpv. 1 OCCS).

3.6.1 Entrata con veicoli difettosi

Se gli uffici doganali constatano che un veicolo presenta difetti manifesti (ad es. pneumatici logori o deteriorati, illuminazione insufficiente e parti sporgenti pericolose per la circolazione stradale, rumore e fumo eccessivi, merci caricate o fissate male), essi o gli organi di polizia avvertiti devono fare in modo che i difetti vengano subito eliminati e le persone responsabili denunciate. Se il veicolo è condotto per la riparazione in un'autorimessa svizzera, la polizia o gli

⁶ Ordinanza del 13.11.1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)

uffici doganali devono accertarsi che l'officina sia d'accordo e in grado di eliminare il difetto. Laddove possibile, il veicolo deve essere scortato fino all'autorimessa. Esso potrà continuare il viaggio soltanto dopo che la polizia o gli uffici doganali avranno accertato che i difetti sono stati eliminati.

Le eventuali spese di scorta e di attesa del personale doganale o di polizia sono a carico del conducente.

Se il conducente non è in grado o si rifiuta di provvedere a sue spese alle necessarie riparazioni, deve essergli vietata l'entrata in Svizzera con il veicolo. Gli organi doganali del Paese limitrofo devono essere informati del caso.

3.6.2 Uscita con veicoli difettosi

Se nello sbrigare le formalità doganali in uscita gli organi addetti constatano che un veicolo presenta difetti manifesti, i responsabili devono essere denunciati dalla polizia appositamente avvertita.

Se il conducente continua il viaggio all'estero dopo l'intervento della polizia senza avere eliminato il difetto constatato, devono essere informati gli organi doganali del Paese limitrofo.

4. **Controllo dei trasporti di merci pericolose (controlli ADR)**

Se le merci trasportate rientrano nel campo d'applicazione dell'ADR, i controlli delle merci pericolose si fondano sugli articoli 26 e segg. OCCS e devono avvenire in base alla lista di controllo di cui all'allegato I della direttiva 95/50/CE. La forma e il contenuto di questa lista di controllo sono fissati nell'allegato 5 dell'ordinanza dell'USTRA del gg.mm.aaaa concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA). Al termine del controllo al conducente sono consegnati la pertinente lista di controllo o un certificato attestante l'esecuzione del controllo.

In caso di infrazione deve essere impedito di continuare la corsa, deve essere avvisata la polizia e procedere secondo le istruzioni di quest'ultima (cfr. art. 4 cpv. 4 OCCS).

I controlli ADR sono effettuati all'entrata del veicolo in Svizzera, in casi particolari anche all'uscita.

5. **Importazione di targhe straniere staccate (nel traffico postale, merci, viaggiatori, ecc.)**

È consentita l'importazione di targhe straniere se:

- sono indirizzate a un ufficio pubblico;
- sono giornaliere o commerciali, utilizzate per esportare un veicolo in Svizzera;
- si tratta di targhe tedesche non più valide (timbro ufficiale eliminato oppure obliterato), trasportate in un veicolo tedesco;
- si tratta chiaramente di oggetti da collezionismo o di souvenir;
- il destinatario è un collezionista;
- è palese che le targhe non vengono utilizzate abusivamente.

Negli altri casi, le targhe ed eventuali licenze di circolazione devono essere sequestrate (cfr. art. 60 n. 4 OAV). Nel traffico viaggiatori, il conducente deve indicare per iscritto sull'originale del verbale di sequestro il motivo dell'importazione delle targhe. Le targhe, le licenze di circolazione e il verbale di sequestro devono essere inviati al più tardi il giorno feriale successivo al servizio della circolazione stradale del Cantone di dimora del destinatario (domicilio). Se il destinatario non è domiciliato in Svizzera, l'incarto è affidato al servizio della circolazione stradale del Cantone nel quale sono state sequestrate le targhe.

6. Moduli, emolumenti e depositi di garanzia

6.1 Moduli

Gli uffici doganali, che d'intesa con l'USTRA rilasciano permessi, utilizzano un modulo uniforme.

6.2 Emolumenti

L'USTRA e gli uffici doganali riscuotono un emolumento per il rilascio di un permesso, in applicazione dell'ordinanza sugli emolumenti USTRA⁷.

6.3 Despositi di garanzia

6.3.1 In generale

Se constatano infrazioni all'uscita dalla Svizzera di veicoli stranieri e ne fanno denuncia, gli uffici doganali devono esigere nel contempo, all'attenzione delle competenti autorità penali del Cantone e d'intesa con quest'ultime, il deposito di una somma di denaro (deposito) prevedibilmente sufficiente per coprire il pagamento della multa supposta e delle spese procedurali.

6.3.2 Quietanze

Gli uffici doganali rilasciano alle persone denunciate una quietanza per il deposito. Il duplicato della quietanza è allegato al rapporto di denuncia.

6.3.3 Trasmissione del desposito di garanzia

Gli uffici doganali fanno pervenire il desposito di garanzia e il corrispondente rapporto di denuncia all'autorità cantonale competente. Se il veicolo ha percorso illecitamente il territorio di più Cantoni, il rapporto di denuncia e i depositi di garanzia sono trasmessi al Cantone nel quale si trova l'ufficio doganale che ha constatato la contravvenzione.

⁷ Ordinanza del 19.06.1995 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (RS 741.091)

7. Abrogazione

Le presenti istruzioni sostituiscono le istruzioni dell'USTRA dell'11 novembre 2004 concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio di confine.

8. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2008.